

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario - Presidente -

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -

Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere -

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.F. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 40/2013 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 21/03/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;

Uditi i difensori avv. (OMISSIS) e (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Campobasso con sentenza 21.3.2013 ha confermato la colpevolezza di P.F. per dichiarazione infedele continuata in relazione all'anno di imposta 2004 (D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 81 cpv., 4 e 12). Per quanto ancora interessa, la Corte di merito ha rigettato l'eccezione di prescrizione del reato, ritenendo di dover computare, ai fini del calcolo della prescrizione, l'intero periodo

di rinvio disposto a seguito di richiesta dell'Ordine forense per motivi elettorali come causa di sospensione.

Nel merito, ha rilevato che gli elementi attivi di reddito da lavoro autonomo (attività notarile) derivanti dalle fatturazioni emesse sono indicativi di somme incamerate dal contribuente a fronte di prestazioni rese, sicchè la eventuale erroneità di fatturazione oltre a dover comportare rettifiche nella contabilità, doveva essere dimostrata dal contribuente. Ha altresì rilevato che l'imputata aveva omissso, sia nel procedimento penale che in quello tributario, di dare la prova della precisa riconducibilità di un notevole importo delle spese annotate nelle dichiarazioni stesse a imposte acquisite nella veste di sostituto e quindi da riversare tempestivamente all'Erario "per quanto - non correttamente - pare conglobate nei corrispettivi di cui alle fatture delle prestazioni propriamente professionali rese ai clienti". Ancora, ha ritenuto poco verosimili le operazioni erronee di fatturazione, solo oggetto di mera allegazione a fronte dei rilievi sollevati dall'Amministrazione Finanziaria.

Ricorrono per cassazione i difensori dell'imputata denunciando due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Evidenti ragioni di priorità logica consigliano di partire dall'esame del secondo motivo che ripropone il tema della prescrizione. I difensori denunciano l'inosservanza dell'art. 157 c.p., in relazione all'art. 159 c.p., comma 3 (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), dolendosi del ragionamento seguito dalla Corte di merito per escludere l'avvenuto decorso della prescrizione del reato.

Secondo la tesi dei ricorrenti, infatti, il rinvio per lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, richiesto all'autorità giudiziaria dal predetto organo, non poteva essere equiparato, ai fini del computo del periodo di sospensione, al rinvio su richiesta del difensore, ma al rinvio per impedimento e conseguentemente la sospensione del corso della prescrizione doveva essere limitata a sessanta giorni a partire dall'udienza del 16.1.2012 e non all'intero periodo del rinvio (dal 16.1.2012 al 14.5.2012) come invece erroneamente disposto dal Collegio.

Il motivo è manifestamente infondato.

La data della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2004 (e quindi la data di consumazione del reato) è il 31.5.2005 con conseguente decorrenza del termine prescrizione di sette anni e mezzo previsto per 11 reato di dichiarazione infedele. Partendo quindi dalla data del 1.12.2012, considerati i periodi di sospensione dal 10.5 al 4.10.2010 (a seguito di rinvio su istanza del difensore) e dal 12.9 al 27.11.2012 (rinvio per astensione), anche volendo aderire alla tesi della ricorrente (che limita a gg. 60 la sospensione del corso della prescrizione in caso di elezione per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati), discende che alla data della pronuncia della Corte d'Appello (21.3.2013), la prescrizione non era maturata.



2. Resta da esaminare l'altra censura con cui si denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza dell'art. 533 cpv. c.p.p.. In particolare, si rimprovera alla Corte d'Appello di non avere analizzato l'effettiva condotta dell'imputata sull'esistenza di elementi passivi fittizi o sulla indicazione di elementi attivi per ammontare inferiore a quelli reali, osservando che secondo quanto rilevato dagli accertatori, la contribuente non aveva esibito i documenti giustificativi dei costi indicati in dichiarazione, senza che risultasse l'accertamento della fittizietà degli elementi passivi o l'esistenza di elementi attivi indicati in misura inferiore a quella effettiva.

Anche tale motivo è manifestamente infondato.

Il reato per il quale si procede è quello di dichiarazione infedele contemplato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4, che prevede che, fuori dei casi di dichiarazione fraudolenta di cui agli artt. 2 e 3, è punito (con la reclusione da uno a tre anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi. La condotta quindi consiste nella dichiarazione non veritiera (id est: infedele). Tale condotta è però penalmente rilevante solo quando, congiuntamente risultano superate le soglie di punibilità previste dalle lettere a) e b).

Alla ricorrente è stata contrastata l'indicazione di elementi passivi fittizi sia ai fini IRPEF (maggiori compensi corrisposti a terzi, interessi passivi non deducibili, altre spese maggiori di quelle effettivamente documentate) che IRAP (con riferimento alla indicazione del valore della produzione netta, essendo risultati provati costi in misura inferiore a quelli indicati), con superamento delle soglie di punibilità.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato che l'imputata non ha inteso dare prova (anche mediante scritture contabili della attività professionale di notaio) della precisa riconducibilità di un notevole importo di spese annotate nelle dichiarazioni stesse a imposte acquisite quale sostituto e tempestivamente da riversare all'Erario, osservando che la dedotta erroneità delle fatturazioni era solo oggetto di mera allegazione della prevenuta a fronte dei rilievi sollevati dall'Amministrazione finanziaria.

La censura mossa dalla ricorrente, a ben vedere, tende a riproporre una diversa ricostruzione della vicenda fattuale rispetto a quella operata in modo giuridicamente corretto e logicamente coerente dalla Corte d'Appello e quindi non è idonea in questa sede ad intaccare l'apparato motivazionale.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Cass. sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000). Il rilievo della prescrizione resta dunque precluso.

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014

****La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy.***